COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

ORDINANZA n. 05 del 27/03/2017

Disciplina per il conferimento e per la gestione dei rifiuti solidi urbani e raccolta differenziata - utenze domestiche e non domestiche – Divieto di abbandono rifiuti –

IL SINDACO

VISTO l'art. 198 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti;

VISTO l'art. 7 del D. Lgs. n. 205/2010 e s.m.i. ove, tra l'altro, è stabilito che"sono adottate misure per promuovere il recupero dei rifiuti.... " "... nonché misure intese a promuovere il riciclaggio di alta qualità, privilegiando la raccolta differenziata, eventualmente anche monomateriale, dei rifiuti";

VISTO l'art. 192 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. il quale prescrive ai commi:

- a) che "l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati";
- b) che "è altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee";

Omissis

Omissis

ATTESO che le violazioni devono essere sanzionate, ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti di altra natura, con il pagamento di sanzioni amministrative a norma della Legge 24/11/1981 n. 689 e del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

CONSIDERATO che l'art. 7 bis del D. Lgs. 18-08-2000 n. 267 stabilisce, per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze, la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro;

VISTI gli artt. 255 e 256 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. (art. 34 del D. Lgs. 205/2010) che regolamenta il sistema sanzionatorio per la violazione del divieto di abbandono rifiuti;

VISTA la propria ordinanza n. 04 del 01/03/2017 con la quale vengono determinate le sanzioni da applicare per violazioni alle ordinanze sindacali e dirigenziali;

Omissis

CONSIDERATO che l'abbandono di rifiuti oltre a rappresentare un problema estetico e ambientale, costituisce un potenziale rischio igienico-sanitario per la salute pubblica ed un eventuale pericolo per la sicurezza dei cittadini;

ATTESA la necessità di salvaguardare gli interessi connessi all'ambiente, all'igiene ed alla sanità pubblica;

RILEVATO che il servizio di raccolta differenziata "porta" è stato avviato il 01/11/2016; **VISTO** lo Statuto Comunale;

VISTO il D. Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. (art. 34 del D. Lgs. 205/2010);

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., sulle competenze del Sindaco; **RITENUTO** opportuno ed inderogabile provvedere in merito;

VIETA

- l'abbandono indiscriminato sul suolo pubblico di rifiuti differenziati e non differenziati

ORDINA

- nelle more di entrata a regime del servizio di raccolta differenziata da parte dell'ARO, a tutte le utenze domestiche e non domestiche, a tutti gli operatori commerciali ed esercenti attività imprenditoriali in genere, a conferire in regime di raccolta differenziata i rifiuti solidi urbani ed assimilati al regime pubblico di raccolta, con i divieti, obblighi, modalità e prescrizioni previsti dagli articoli 36 e seguenti del Capo III – Sezione II - del regolamento di raccolta differenziata "porta a porta" dei rifiuti urbani ed assimilati approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 03/06/2015 rispettando il seguente calendario settimanale (esclusi i giorni festivi):

Lunedì: organico – **Martedì**: indifferenziato e metalli di piccole dimensioni, lattine, etc... – **Mercoledì**: organico, carta e cartone – **Venerd**ì: indifferenziato e vetro – **Sabato**: organico e plastica - **Ultimo Sabato del mese**: conferimento dei rifiuti ingombranti nella via Colombo (come da avviso pubblico);

DISPONE

che, dal momento dell'avvio del servizio per la gestioni dei rifiuti e del servizio integrato dei rifiuti da parte dell'ARO, fermo restando quanto previsto dalla parte quarta del D. Lgs. n. 152/2006 e nel rispetto dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000, per le violazioni del regolamento di raccolta differenziata "porta a porta" dei rifiuti urbani ed assimilati approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 03/06/2015 si applicano, con le modalità e nelle forme previste dalla Legge n. 689 del 24/11/981 e s.m.i., le sanzioni amministrative nell'ambito dei limiti minimo e massimo riportati nell'allegata tabella all'art. 64 del Regolamento predetto e di seguito riportati:

VIOLAZIONI AL DIVIETO DI:	SANZIONE MINIMO E MASSIMO
Intralciare o ritardare con il proprio comportamento le attività degli addetti ai servizi di ritiro rifiuti	€ 25,00 - € 500,00
Esporre o ritirare i contenitori di raccolta fuori dai tempi e modalità previsti dal presente regolamento	€ 25,00 - € 500,00
Utilizzare impropriamente i predetti contenitori nonché l'utilizzo di contenitori non autorizzati dal Gestore	€ 25,00 - € 500,00
Manomettere i contenitori anche a mezzo di affissioni o imbrattamento	€ 25,00 - € 500,00
Conferire i rifiuti di tipologia diversa da quelli cui i contenitori sono destinati	€ 50,00 - € 250,00
Asportare le frazioni dei rifiuti conferite ai rispettivi servizi di raccolta differenziata	€ 25,00 - € 500,00
Esercitare attività di smaltimento dei rifiuti urbani, nelle sue varie fasi, da parte di privati che non operino su concessione del comune	€ 500,00 - € 5.000,00

Smaltire i rifiuti speciali ed i rifiuti pericolosi per mezzo del normale servizio di raccolta-smaltimento dei rifiuti urbani (il conferimento di tali rifiuti a detto servizio equivale all'abbandono dei rifiuti in aree pubbliche)	€ 300,00 - € 3.000,00 Salva l'applicazione degli artt. 255 e 256 del d.lgs.
Conferimento nei contenitori consegnati dal gestore di rifiuti impropri, non conformi per qualità e purezza e/o non adeguatamente confezionati.	€ 25,00 - € 500,00
Incendio di rifiuti in area pubblica o privata	€ 300,00 - € 3.000,00
Conferimento di materiali accesi, non completamente spenti o tali da danneggiare il contenitore.	€ 50,00 - € 1000,00
Insudiciamento del suolo pubblico	€ 25,00 - € 500,00
Danneggiamento di qualunque tipo di bene – mobile, mobile registrato o immobile – comunque connesso al servizio di gestione integrata dei rifiuti	€ 25,00 - € 500,00
Conferimento, per quanto formalmente corretto, da parte di utenti non censiti o non aventi sede legale nel territorio interessato dal servizio	€ 25,00 - € 500,00
Danneggiare, imbrattare, omettere la riconsegna dei contenitori	€ 25,00 - € 500,00
Utilizzare i cestini portarifiuti in maniera difforme da quanto previsto dal presente Regolamento	€ 25,00 - € 500,00
Violazioni previste agli art. 57 del presente regolamento	€ 25,00 - € 500,00
Conferimento fuori dal normale circuito di raccolta.	€ 50,00 – 1.000,00
Abbandono di ramaglie in qualunque luogo non autorizzato	€ 150,00 – 1.500,00
Abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo	€ 300,00 - € 3.000,00 Salva l'applicazione degli artt. 255 e 256 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
Abbandono di materiale in eternit o similari	€ 500,00 - € 5.000,00
Abbandono di ingombranti, RAEE, pile, elettrodomestici, rifiuti pericolosi, ecc	€ 150,00 - € 1.500,00
Affidamento a persone non autorizzate di ingombranti, RAEE, elettrodomestici ecc. (la sanzione verrà applicata sia a chi affida e sia a chi riceve)	€ 500,00 - € 5.000,00
Mancato ritiro del Kit rifiuti (dopo due sollecitazioni)	€ 50,00 – 1.000,00

⁻ che, fino all'entrata in vigore del Regolamento per la gestione dei rifiuti e del servizio integrato dei rifiuti urbani (avvio del servizio da parte dell'ARO), le sanzioni amministrative per l'abbandono indiscriminato sul suolo pubblico di rifiuti differenziati e non differenziati saranno nella misura prevista con l'ordinanza sindacale n. 04 del 01/03/2017.

DEMANDA

Al Comando Stazione dei Carabinieri ed al Comando di Polizia Municipale il controllo sul rispetto del corretto conferimento dei rifiuti secondo i divieti, obblighi, modalità e prescrizioni previsti dagli articoli 36 e segg. del regolamento di raccolta differenziata "porta a porta" dei rifiuti urbani ed assimilati approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 03/06/2015 e sul rispetto del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. in tema di abbandono di rifiuti.

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite affissione all'Albo Pretorio del Comune e sul sito web del Comune www.santangelomuxaro.gov.it

Si informa inoltre, così come previsto dall'art. 3, comma 4°, della L. 241/90 e s.m.i., che avverso la presente Ordinanza, è ammesso ricorso presso il T.A.R. Palermo entro 60 gg. o in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla data di pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio. La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line e sul sito web www.santangelomuxaro.gov.it del Comune e per quanto di competenza sarà notificata al Comando Stazione dei Carabinieri ed al Comando di Polizia Locale.

IL SINDACO (Dott. Lorenzo ALFANO)